

Proposta di legge  
**Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici**

Relazione illustrativa

Dando seguito agli indirizzi adottati dalla Giunta nella decisione n. 7 del 10 agosto 2020, la proposta di legge risponde all’esigenza di un intervento generale a carattere modulare a favore delle società di gestione degli enti fieristici.

Il settore fieristico-espositivo è uno dei comparti dell’economia, nazionale e regionale, tra quelli che con maggiore profondità hanno avuto ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia del COVID-19, causati oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportano l’annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni.

Per rispondere alle istanze del settore è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante contributi a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio a parziale compensazione dei mancati ricavi nel periodo dell’emergenza sanitaria.

L’intervento prevede un contributo a fondo perduto da assegnare secondo criteri dimensionali, e comunque parametrati al minor fatturato registrato dalle società di gestione degli enti fieristici nel periodo dal 01/02/2020 al 31/08/2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Destinatari dell’intervento della proposta di legge sono gli enti fieristici localizzati sul territorio regionale ed identificabili ai sensi dell’art. 79 comma 1, lett. c) della l.r. n. 62/2018 (“Codice del commercio”).

L’ente fieristico – rispondente alle caratteristiche di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) della l.r. n. 62/2018 - deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del Regolamento regionale sul commercio approvato con DPGR del 9 aprile 2020, n.23/R/2020.

**ARTICOLATO**

L’**articolo 1** disciplina l’aiuto che la Regione intende attivare in favore degli enti fieristici e per l’anno 2020, al fine di ridurre gli effetti dell’emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, riconoscendo loro un contributo a fondo perduto quale indennizzo in conseguenza della riduzione dei ricavi (**comma 1**), per il cui ottenimento, l’ente fieristico deve avere in disponibilità, a

qualunque titolo, un quartiere fieristico con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 e del decreto del presidente della giunta regionale del 09 aprile 2020, n. 23/R (**comma 2**), ed aver registrato un fatturato – nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 - inferiore ad almeno un terzo dell'ammontare del fatturato dello stesso periodo per l'anno 2019; il contributo è calcolato sulla riduzione di fatturato registrata, applicando delle percentuali massime commisurate alla superficie espositiva (**comma 3**), intendendosi, per superficie espositiva, la superficie netta come definita dall'art.79, comma 1, lett. d) della l.r. n. 62/2018 (**comma 4**). Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C 2020 1863 final” e successive modifiche ed integrazioni, sezione 3.1 (**comma 5**). L'importo dell'aiuto riconosciuto a titolo contributo a fondo perduto, sarà quantificato sulla base delle risorse regionali disponibili e potrà essere rideterminato proporzionalmente, qualora le richieste dovessero superare la spesa massima prevista di 2.000.000,00 (**comma 6**) ed è cumulabile con aiuti concessi da altri enti territoriali e dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n.77 (**comma 7**). Con atto della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno dettagliate le modalità di determinazione dell'aiuto, nonché la disciplina relativa alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute (**comma 8**).

L'**articolo 2** abroga l'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019 n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2021).

Per l'attivazione dell'intervento è previsto uno stanziamento nel bilancio regionale fino ad un massimo di due milioni di euro (**articolo 3**).

La necessità di attivare tempestivamente le misure contenute nella presente legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (**articolo 4**).